



COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34 DEL 03 Maggio 2023

OGGETTO: Istanza presentata d'ufficio prot. 7472 del 16/2/2023 e riferita a

() (Rif prot. Ge.Di. Nr. 564) - AMMISSIONE parziale alla massa passiva della liquidazione ed accantonamento somme per mancata accettazione offerta transattiva, ai sensi dell'art. 258 co. 4 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.

L'anno duemilaventitre, il giorno Tre del mese di Maggio, alle ore 16,50 nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Presidente	X	
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente	X	
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X	

Partecipa alla seduta il Sig. Calogero Puccio che assume la funzione di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio

on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;

- Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;
- Che con deliberazione n. 8 del 05/06/2017, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta;
- Che con deliberazione n. 59 del 05/07/2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000;
- Che con deliberazione n. 11 del 10/07/2017 per come modificata con deliberazione n.10 del 27/11/2019 questa Commissione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Che questa Commissione ai sensi di legge ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12/2015;
- Che questa Commissione Straordinaria ha definito l'istruttoria relativa alle domande presentate o trasmesse d'ufficio;

DATO ATTO altresì che, per l'istanza in oggetto, è stato comunicato, con nota prot. 8373 del 22/02/2023, l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990;

VISTA l'istanza presentata d'Ufficio per la creditrice di cui all'allegato sub "A" alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che detta istanza creditoria trae origine dalla Sentenza n. 65 del 25/01/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro; Sentenza che vede l'Ente soccombente e condannato anche alla refusione delle spese legali;

DATO ATTO che, per effetto delle valutazioni operate dal Legale dell'Ente, detta sentenza è stata impugnata. Ma che resta comunque dovuto al creditore quanto statuito in sentenza stante la sua provvisoria esecutività;

VISTA, al riguardo, la richiesta di pagamento pervenuta dalla creditrice in data 27/01/2023 (prot. 4390 del 30/01/2023) per la complessiva somma di euro 12.761,92; e che, a seguito di istruttoria, è stata giudicata non ammissibile la somma di euro 202,20. Restando quindi ammissibile alla massa passiva la somma di euro 12.559,72;

VISTA la nota al creditore prot. 9748 del 2/3/2023 con la quale si è comunicato il suddetto esito istruttorio e, per l'effetto il parziale rigetto dell'istanza per l'importo di euro 202,20 (ciò anche in riscontro a precedente nota del creditore del 27/2/2023 prot. 8930);

VISTA la successiva nota prot. 17896 del 19/04/2023 con la quale è stata trasmessa proposta transattiva prot. n. 4107 del 26/01/2023, ai sensi dell'art. 258 D. Lgs. n.267/2000, come riportato nell'elenco allegato "A" già citato; Offerta pari al 50% del credito ammesso;

ACCERTATO che la suddetta offerta transattiva non è stata accettata dal creditore; come comunicato con nota PEC del 19/04/2023 (protocollo 18401 del 21/4/2023);

RICHIAMATI

- L'art. 254, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (vigente TUEL), il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 del medesimo TUEL, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- L'art 194, co. 1, lett. a) del citato TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.
- L'art 194, co. 1, lett. e), del citato TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed

arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- l'art. 248, co 4, del medesimo TUEL, il quale statuisce che, alla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto, i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- L'art. 258, il quale disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti il cui comma 3 prevede che: *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese relative ai creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una soma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione."*

CONSIDERATO che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori, quali la documentazione degli atti del Comune e quella fornita dai creditori, nonché le attestazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

RICHIAMATI

- l'art. 255, co. 10 del D.Lgs. n. 267/2000, siccome modificato dall'art. 1, co. 457, della Legge n. 232/2016, il quale attribuisce la competenza relativa alle gestioni vincolate alla Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- Il DPR 24 Agosto 1993 n.378 avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- Il Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;
- Il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA l'istanza meritevole di accoglimento limitatamente all'importo di Euro 12.559,72, sicché si deve provvedere all'ammissione alla massa passiva del relativo importo ed al contestuale accantonamento del 50% della somma stante la mancata accettazione della proposta transattiva sopra citata;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. **DI AMMETTERE** alla massa passiva della liquidazione il debito per un importo complessivo di **Euro 12.559,72** relativo al creditore di cui **all'allegato sub "A"**, il quale, unito al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI INCLUDERE** il suddetto debito, ai sensi dell'art. 258 del vigente Testo Unico degli enti Locali, nello specifico elenco dei debiti non transatti da allegare al piano di estinzione della massa passiva;
4. **DI DARE ATTO** che, come riportato nel prospetto **allegato "A"**, il suddetto debito rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 lettera a) D.lgs. n.267/2000 e se ne dispone pertanto la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei Conti ed al Collegio dei revisori;
5. **DI DARE ATTO** che, per la somma di cui al citato **allegato sub "A"** ammessa alla massa passiva, è stata trasmessa proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 D. Lgs. n.267/2000 come riportato nell'elenco **allegato "B"** già citato: e che la suddetta offerta transattiva è stata rifiutata dal Creditore;
6. **DARE ATTO** che la somma di euro 202,20, a seguito di istruttoria e previa comunicazione al creditore, è stata giudicata dall'OSL non ammissibile alla massa passiva; ed in tal senso dispone la presente deliberazione.
7. **DI DISPORRE**, pertanto, l'accantonamento della complessiva somma di **Euro 6.279,86** (euro seimiladuecentosettantanove/86) quale 50% del credito ammesso alla massa passiva e non assistito

da privilegio, per come si rileva dal prospetto allegato "A"; Ciò stante la natura meramente risarcitoria del credito vantato che, come tale non configura debito per prestazioni di lavoro dipendente

8. **DI DARE ATTO** che l'onere complessivo di **euro 6.279,86** grava sulla gestione della liquidazione e pertanto dare incarico al componente della Commissione Dott. Giuseppe Gaeta di emettere mandato di pari importo in favore del Comune di Favara, tramite giro conto fondi Banca d'Italia sulla contabilità speciale, codice 319991, intestata a questa Commissione, affinché il responsabile servizi finanziari provveda ad effettuare l'accantonamento delle suddette somme, mediante l'apposizione del vincolo di destinazione, come previsto dalle disposizioni normative vigenti;
9. **DI DARE ATTO** che il suddetto credito trova ammissione alla massa passiva derivando da sentenza di 1° grado di giudizio provvisoriamente esecutiva. Permanendo intatte le motivazioni che hanno indotto l'Ente a resistere in giudizio con rituale proposizione di appello che qui trova piena conferma. E, ad esito del quale si trarranno le definitive conseguenze anche in ordine al credito qui riconosciuto.
10. **DI TRASMETTERE**, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale di questo Comune di Favara, la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ed al Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
11. **DI DISPORRE**, a cura dell'Ufficio di Segreteria, la trasmissione del presente atto deliberativo all'istante al recapito indicato ai sensi dell'art. 9 comma 4 DPR 378/93, con modalità che garantisca data certa di ricezione (messo comunale, posta elettronica certificata, raccomandata A/R);

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune a cura dell'ufficio segreteria, nei modi e per i tempi previsti dalla normativa vigente, avendo cura di rendere non leggibili i dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

- Alla creditrice
- Al Sindaco del Comune di Favara;
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Favara;
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara;
- Ai Responsabili delle Posizioni Organizzative: affari generali e legali - servizi finanziari del Comune di Favara.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Paolo Ancona

Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta

Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina



Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The signatures are in dark ink and appear to be the names of the Commission members listed to the left.



Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE



A handwritten signature in dark ink, written over a horizontal line, representing the Secretary of the Commission.



N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,
certifica
che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal **04 MAG 2023** al
..... all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la pubblicazione non sono stati
prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE
(.....)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è di immediata esecutività
Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(.....)

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE OSL Nr. 36 DEL 03/05/2023

ISTANZA DEL CREDITORE

IMPORTI

PREAVVISO DI RIGETTO

N. Fasc.	Creditore Nome o Ragione Sociale	CODICE FISCALE	ISTANZA DEL CREDITORE						IMPORTI		PREAVVISO DI RIGETTO		OSSERVAZIONI	
			Importo richiesto	Prot. Ingresso	Data Protocollo	ESITO COMMISSIONE: AMMESSO	ESITO COMMISSIONE: NON AMMESSO	di cui Debito Fuori Bilancio art 194 comma 1 lett. a	Importo da accantonare	Protocollo	Data	Protocollo	Data	
564			12.761,92	7472	16/02/2023	12.559,72	202,20	12.559,72	6.279,86	8373	22/02/23	8930	27/02/23	



COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO "B" DELIBERAZIONE OSL Nr. 036 DEL 03/05/2023

ISTANZA DEL CREDITORE		SEGUITO DELIBERA	PROPOSTA TRANSATTIVA						ULTERIORI NOTE
N. Fasc.	Creditore Nome o Ragione Sociale	RIMESSO alla GESTIONE ORDINARIA?	Protocollo	Data	Accettazione	Protocollo	Data	DEBITO SU FATTURA ?	
564		NO	17896	19/04/23	NO	18401	21/04/23	NO	Sentenza eseguita per la sua provvisoria esecutività. Ma impugnata a cura dell'OSL. Comunicato riscontro a osservazioni preavviso rigetto PZ il 01/03/2023



[Handwritten signature]

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE